

REGOLAMENTO PROCEDIMENTO MEDIAZIONE FAMILIARE ORDINE AVVOCATI DI PAVIA

Approvato con delibera del 28/10/2024

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è applicabile alla Mediazione Familiare, quale procedimento per il raggiungimento di accordi tra coniugi, genitori, figli, uniti civilmente e conviventi, finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari come, ad esempio: separazione, divorzio, procedimenti di Volontaria Giurisdizione, a cui le parti accedono su invito del Giudice o volontariamente, su iniziativa di una o entrambe le parti. Queste ultime partecipano alle sedute del procedimento personalmente, senza il ministero di un Avvocato, ad eccezione dell'incontro iniziale e finale, cui partecipa obbligatoriamente anche il Difensore. Potranno tenersi incontri congiunti alla presenza dei rispettivi Avvocati, qualora i Mediatori lo ritengano necessario ed opportuno. È consentita l'assistenza anche di un solo Legale per entrambi i coniugi. In pendenza di procedimento giudiziario, la parte, già costituita in giudizio, ha facoltà di farsi assistere dal proprio Avvocato al primo incontro di mediazione, nonché agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo (art. 6 D.M. n. 151/23).

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia) che liberamente, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo (dati identificativi delle parti, dati identificativi dei professionisti che le assistono, eventuale indicazione del Mediatore scelto tra i nominativi dell'Elenco dell'Ordine). Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pavia gestisce il servizio di mediazione. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio in occasione del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e protocollato (numerato), con i dati identificativi delle parti, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, designa il Mediatore, salvo che le parti non lo abbiano già scelto congiuntamente, fissa il primo incontro informativo e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante, l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra parte, l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, nonché l'invito a comunicare la propria adesione. L'adesione, come precisato, comporta l'accettazione del Regolamento e delle indennità di cui all'art. 8 D.M. 151/2023.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il Mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare. Il Mediatore interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo, e comunque in occasione della crisi del nucleo familiare. Il Mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente (art. 2 D.M. n. 151/23). Il Mediatore NON svolge attività di consulenza legale sull'oggetto della controversia. Il Mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento (art. 9), è designato dalla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pavia tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco dei Mediatori Familiari istituito presso l'Ordine, secondo criteri inderogabili di scorrimento, salvo indicazione congiunta delle parti. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto delle regole, anche deontologiche, previste e sancite dall'art. 10 del presente Regolamento. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità senza la quale non può avere inizio il procedimento di mediazione. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del Mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il Mediatore dovrà darne immediata comunicazione alle parti e alla Segreteria dell'Ordine. In tale caso, le parti possono richiedere all'Ordine la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ordine nominerà un altro Mediatore. L'Ordine provvederà parimenti alla nomina di un altro Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento rinunci all'incarico mediante dichiarazione a mezzo posta

certificata, idoneamente motivata. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Elenco.

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

La Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pavia fissa il primo incontro tra le parti ed i loro rispettivi Avvocati con il Mediatore che, nel corso di detto, fornirà l'informativa sul procedimento di mediazione e comunicherà i costi per ciascun incontro. Qualora le parti accettino di proseguire nel percorso di mediazione, condivideranno con il Mediatore gli obiettivi ed il calendario della loro attività e verranno fissati successivi incontri per la trattazione di tutti gli argomenti impegnandosi a non intraprendere attività giudiziarie e a sospendere quelle eventualmente in corso, sino all'esito del percorso di mediazione familiare.

Ai successivi incontri non parteciperanno i Legali, che avranno comunque la possibilità di richiedere la fissazione di incontro a cui partecipare quando necessario. La partecipazione degli Avvocati può essere richiesta anche dal mediatore quando opportuno. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Pavia. I Mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Al termine del procedimento, qualora sia emersa un'ipotesi di accordo amichevole, il Mediatore fisserà un ultimo incontro a cui saranno invitati a partecipare i Difensori delle parti per la redazione della scrittura di mediazione. In ogni caso, le parti si impegnano a sottoporre la scrittura alla valutazione di un Avvocato prima di dar inizio a procedure giudiziarie, ancorché di volontaria giurisdizione. L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pavia e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché una o entrambe le parti non compaiono, verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

ARTICOLO 7 - COMPENSI E SPESE

Per la determinazione dei compensi e spese si rinvia integralmente a quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 151/2023, di seguito riportato, e alla tabella esplicativa allegata.

1. Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.

2. *Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.*
3. *Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.*
4. *Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.*
5. *La somma di cui al comma 4 e' moltiplicata secondo i seguenti parametri:*
 - a) *bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;*
 - b) *media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;*
 - c) *alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.*
6. *Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell'importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.*

La valutazione circa la complessità e conflittualità delle Parti è rimessa al mediatore e dovrà necessariamente essere effettuata, e rilasciata per iscritto, all'esito del primo incontro.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato. Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante da cui le informazioni stesse provengano, il Mediatore e l'eventuale personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla parte da cui provengono le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale. Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pavia e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Entrambe le parti possono esentare il Mediatore familiare dal segreto professionale prestando l'assenso scritto.

ARTICOLO 9 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO MEDIATORI

Presupposto necessario per l'iscrizione all'Elenco dei Mediatori Familiari, istituito e tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Pavia, è la sussistenza dei requisiti di onorabilità *ex art. 3 D.M. n. 151/23*, nonché dei requisiti per l'esercizio della professione di Mediatore familiare *ex art. 4 D.M. n. 151/23* e, in ogni caso, è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante. In ogni caso, l'inserimento è subordinato ad una valutazione secondo il Regolamento istitutivo dell'Elenco predisposto e deliberato dall'Ordine degli Avvocati di Pavia. I Mediatori iscritti nell'Elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Ordine degli Avvocati di Pavia, frequentando i corsi di formazione continua prevista *ex art. 5 D.M. n. 151/23*. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori. L'Ordine degli Avvocati di Pavia può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pavia. I Mediatori devono avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati non inferiore a cinque anni, nonché per tutti si richiede specifica formazione iniziale in mediazione familiare secondo quanto previsto dall'art 5 del D.M. n. 151/23 e il conseguimento di un attestato di abilitazione alla mediazione familiare dopo un periodo di formazione di durata almeno biennale presso un ente di formazione accreditato, articolato su non meno di 240 ore. È altresì necessario, al fine dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco dei Mediatori Familiari, che l'attività del professionista sia garantita da apposita copertura assicurativa.

ARTICOLO 10 - NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI

Il Mediatore e i suoi eventuali ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Al Mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, a mezzo posta certificata, delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

- c) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento, avendone compreso il significato e le finalità;
 - d) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti, in seduta separata, non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
 - e) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
 - f) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza;
 - g) non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare sempre la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
 - h) rispondere con sollecitudine ad ogni richiesta organizzativa della Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Pavia;
 - i) svolgere gli incontri di mediazione presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Pavia;
- Al mediatore è vietato (art. 6 D.M. n. 151/23):

- a) intervenire in mediazioni familiari che riguardino interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;
- b) erogare alle parti servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;
- c) far pressione sulle parti per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;
- d) fornire alle parti prestazioni professionali riservate ad iscritti a Ordini o Collegi professionali durante lo svolgimento dell'attività di Mediatore familiare;
- e) offrire o accettare doni, richieste e favori dalle parti, dai loro Avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento da parte del Mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per gli altri eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.